



# **CITTA' DI ORIA**

## **Provincia di Brindisi**

### **Ufficio Elettorale**

## **GIUDICI POPOLARI**

### **CORTI DI ASSISE E CORTI DI ASSISE DI APPELLO**

### **AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI**

(art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e s. m. e i.)

## **IL SINDACO**

## **RENDE NOTO**

Tutti i cittadini residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, possono chiedere di iscriversi, entro il 31 luglio del corrente anno, negli elenchi integrativi comunali.

I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di assise;
- e) titolo finale di studi di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di assise di appello.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

I moduli per la domanda e per la dichiarazione sostitutiva di certificazione (da presentare in alternativa alla fotocopia del titolo di studio) sono disponibili presso l'ufficio elettorale comunale o sul sito del Comune ([www.comune.oria.br.it](http://www.comune.oria.br.it)).

In relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente avviso viene pubblicato anche nel predetto sito web istituzionale di questo comune.

Oria, 10 aprile 2017.

Il Sindaco  
Cosimo Ferretti